



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 115 – 15 settembre 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un. del 25 marzo 2021 \(dep. 3 agosto 2021\) Sent. n. 30305 Presidente Cassano, Relatore, De Amicis.](#)

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Principio di specialità - Estradizione all'estero - Reato punibile con l'ergastolo - Estradizione concessa sul presupposto della non irrogabilità dell'ergastolo - Applicabilità della condizione - Altra pena dell'ergastolo irrogata con condanna per la cui esecuzione sia stato emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato - Estensione della condizione - Esclusione.

La commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'extradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo - oggetto di un cumulo con la prima - irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.

È stato così composto il potenziale contrasto ermeneutico, rilevato dalla Sezione rimettente, in ordine all'applicazione della condizione apposta all'extradizione chiesta e concessa in estensione ad una precedente estradizione nella quale tale condizione non sia stata apposta. Si è così chiarito se ed in che modo l'Autorità giudiziaria preposta all'esecuzione delle pene debba tener conto della condizione apposta dall'Autorità estradante, per evitare che la pena dell'ergastolo, alla cui esecuzione il provvedimento di estradizione è funzionale, si atteggi a pena perpetua, quando la stessa Autorità estradante abbia già concesso, nei confronti dello stesso soggetto, l'extradizione, per l'esecuzione di altra pena dell'ergastolo, senza apporre alcuna condizione di commutazione della pena.

Secondo un primo orientamento, in presenza di plurimi provvedimenti di estradizione, dei quali uno solo condizionato alla non applicazione dell'ergastolo, deve ritenersi esclusa l'efficacia espansiva di tale condizione anche alla diversa consegna in cui la condizione non sia stata espressamente apposta (cfr. Sez. I, 11 novembre 2016, n. 47935).

Secondo l'opposto indirizzo, invece, l'esclusione della pena perpetua non può essere relegata nell'ambito della sola condanna alla pena dell'ergastolo a cui formalmente accede la condizione di commutazione nella pena temporanea. Se così fosse, il significato di garanzia della condizione in parola sarebbe vanificato, qualora, in applicazione della regola sull'unicità del rapporto esecutivo e sulla necessaria unificazione dei plurimi titoli, si dovesse ritenere che la commutazione della pena è un adempimento i

cui effetti si disperdano non appena si proceda al cumulo con le altre pene perpetue, tutte irrogate per fatti anteriori alla consegna e per le quali si è pertanto reso necessario il ricorso all'estensione dell'extradizione.

In altre parole, una volta formato il cumulo delle pene per la cui esecuzione l'extradizione è stata reiteratamente richiesta, la condizione posta in relazione ad una di esse estende la sua forza preclusiva anche sulle altre.

Si è in proposito recentemente affermato che “... la condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, posta da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua (nella specie, la Spagna), deve essere applicata con riferimento alla pena complessiva risultante dall'unificazione dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna per la cui esecuzione è stata concessa l'estensione dell'extradizione pur senza la reiterazione della condizione” (Sez. I pen., sent. n. 12655 del 24 gennaio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276174). Altresì sostenendo l'impossibilità di ritenere, sotto il profilo della ragionevolezza dei comportamenti tenuti dall'Autorità estradante, che dalla non apposizione della condizione per le richieste successive alla prima, soddisfatta da un provvedimento di estradizione condizionato, possa desumersi l'implicita revoca della condizione prima apposta. Tale assunto, suscettibile, ove interpretato dal punto di vista soggettivistico circa la portata della volontà dell'Autorità estradante, di non poche riserve per l'impossibilità che l'Autorità giudiziaria interna sindachi le determinazioni dello Stato estero, appare degno di nota se inteso quale espressione della necessità di non misurarsi, nella ricerca del modo più adeguato di dare esecuzione alla condizione, con presunzioni circa quel che l'Autorità estradante abbia voluto, apponendo nell'un caso, e non nell'altro, la condizione di commutazione. Così da impedire di desumere dall'omessa reiterazione della condizione una sottesa volontà di revoca della precedente. Come pure dall'apposizione della condizione, dopo che ad una prima domanda di estradizione si sia risposto, una determinazione di estensione anche a quella precedentemente concessa senza limiti. Dovendosi, di contro, considerare la condizione di commutazione per quel che è e circoscritta nei limiti in cui è stata posta.

Assunto, questo, rispetto al quale la Sezione rimettente aveva preso le distanze, ritenendo, di contro, di dover valorizzare, l'autonomia di ciascun provvedimento di estradizione, non rilevando che taluno sia richiesto in estensione e che il principio di unicità del rapporto esecutivo, in ragione della richiamata autonomia dei provvedimenti di estradizione nei confronti di una stessa persona, non possa far refluire una condizione dell'Autorità estradante nell'esecuzione di pene da essa non interessate.

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III sent. 19 aprile 2021 – 3 agosto 2021 n. 30265, Pres. Ramacci, Rel. Corbo.](#)

Circostanze attenuanti generiche – Elementi valorizzabili ai fini della concessione – Obbligo di prendere in considerazione gli elementi forniti dalla difesa.

Per ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente: ciò, tuttavia, non esime il giudice di merito dal motivare congruamente in ordine a fatti adottati dalla difesa, obiettivamente rilevabili e significativi ai fini della concedibilità del beneficio di cui all'art. 62-*bis* c.p.

[Sez. IV, sentenza 19 maggio – 10 settembre 2021 n. 33596 – Pres. Piccialli – Rel. Bellini.](#)

Rapporto di causalità – Art. 40 cpv c.p. – Obbligo di garanzia – Presupposti.

Ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e - in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo - come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta - occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza.

[Sez. I, sent. 9 agosto 2021 – 14 luglio 2021 n. 31177, Pres. Iasillo, Rel. Cairo32505.](#)

Reato tentato – Univocità degli atti – Criterio di *essenza* della condotta.

In tema di delitto tentato, il requisito dell'univocità degli atti assume una connotazione non già di criterio di mera prova ma di "criterio di *essenza*": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere

considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e *l'id quod plerumque accidit*, il fine perseguito dall'agente.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, sent. 16 giugno-9 settembre 2021, n. 33571, Pres. Bricchetti, Rel. Costanzo.](#)

Associazioni di tipo mafioso - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-*bis* 1 c.p.) - Circostanza attenuante della dissociazione - Operatività del giudizio di bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 c.p. - Esclusione - Ragioni.

La circostanza attenuante con effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 d.l. n. 152/1991 convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora art. 416-*bis* 1, comma 3, c.p.) non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p., trattandosi di una deroga che il legislatore ha inteso introdurre al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, tenuto conto della particolare rilevanza della determinazione della pena di tipo premiale per i collaboranti con l'autorità giudiziaria. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto errata la valutazione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, che aveva espresso un giudizio di equivalenza della attenuante in parola rispetto a tutte le contestate aggravanti in considerazione del fatto che l'imputato era stato estromesso dal programma di protezione a seguito della rapina commessa*).

[Sez. V sent. 15 luglio 2021 – 2 settembre 2021 n. 32767, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio.](#)

Associazione di tipo mafioso – Medesimezza del fatto – Presupposti.

Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione criminale, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare o che le condotte sono successive all'archiviazione o che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

[Sez. VI, sent. 13 luglio-14 settembre 2021, n. 33962, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.](#)

Peculato - Truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p. - Criteri distintivi tra i due reati - Modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione - Rilevanza.

La differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., si incentra sulle modalità del possesso del denaro (o d'altra cosa mobile altrui) oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 20 aprile 2021 – 2 settembre 2021 n. 32724, Pres. Miccoli, Rel. Mauro.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta – Particolare gravità o tenuità del fatto – Requisiti.

Ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della l.f., la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti.

[Sez. V sent. 21 giugno 2021 – 6 settembre 2021 n. 32929, Pres. De Gregorio, Rel. Romano.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Distrazione dell'avviamento commerciale di un'azienda – Esclusione del reato.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, con la conseguenza che non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili.

[Sez. V sent. 21 giugno 2021 – 6 settembre 2021 n. 32930, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Prelievo di somme da parte dell'amministratore per le prestazioni lavorative svolte.

Il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società poi fallita, durante il periodo di dissesto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione.

Sez. V sent. 21 giugno 2021 – 6 settembre 2021 n. 32930, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta per distrazione – Bancarotta preferenziale – Differenze.

In tema di reati fallimentari, mentre il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; viceversa, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

Sez. III sent. 21 aprile 2021 – 10 agosto 2021 n. 31367, Pres. Andreazza, Rel. Reynaud.

Reati tributari – Omesso versamento Iva – Elemento materiale.

Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.

Sez. V sent. 8 luglio 2021 – 2 settembre 2021 n. 32763, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.

Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti – Differenze.

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antiggiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie.

Sez. III sent. 30 giugno 2021 – 5 agosto 2021 n. 30683, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni.

Stupefacenti – Destinazione all'uso personale – Oneri probatori – Rilevanza del dato ponderale.

La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. In conseguenza di ciò, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.

Sez. III sent. 16 marzo 2021 – 2 agosto 2021 n. 30038, Pres. Aceto, Rel. Di Stasi.

Stupefacenti – Ipotesi di cui all'art. 73 VII co. d. P.R. 309/90 – Elemento materiale - Valutazione del giudice – Elementi valorizzabili.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 3 giugno 2021 – 6 settembre 2021 n. 32911, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.

Appello - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria – Insussistenza dell'obbligo in caso di conferma dell'assoluzione.

La previsione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., introdotto dalla l. 103/2017, si riferisce all'ipotesi che venga ribaltato, in appello, un giudizio assolutorio, e non anche all'ipotesi che venga confermata in appello l'assoluzione pronunciata in primo grado. L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria va visto infatti in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere.

Sez. II sent. 1° luglio 2021 – 7 settembre 2021 n. 33098 Pres. Gallo, Rel. Saraco.

Appello – Proposizione di motivi nuovi – Richiesta di applicazione della continuazione in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile successivamente alla scadenza del termine per impugnare – Ammissibilità.

È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p. (*Fattispecie nella quale in sede di appello l'imputato depositava motivi nuovi, richiedendo il riconoscimento della continuazione con altro reato oggetto di sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione. La Corte, in applicazione del suddetto principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione esterna, con rinvio alla corte competente per nuovo giudizio*).

Sez. V sent. 4 maggio 2021 – 2 agosto 2021 n. 30213, Pres. Vessichelli, Rel. Romano.

Atti e provvedimenti del giudice - Atto abnorme – Casi.

Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

Sez. V sent. 20 aprile 2021 – 2 settembre 2021 n. 32754, Pres. Miccoli, Rel. Mauro.

Difensore – Nomina del difensore di fiducia – Ammissibilità della designazione per *facta concludentia*.

È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per *facta concludentia* in quanto le disposizioni di cui all'art. 96, co. 2 e 3, c.p.p., pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì

tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica *in bonam partem* e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore verso l'autorità procedente.

Sez. V sent. 17 giugno 2021 – 11 agosto 2021 n. 31528, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Giudizio abbreviato – Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato – Assenza di atto sottoscritto dal dichiarante – Inutilizzabilità.

Benché siano utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, co. 7, c.p.p., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, va precisato che, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante.

Sez. II sent. 1° giugno 2021 – 25 agosto 2021 n. 32097 Pres. Gallo, Rel. Filippini.

Giudizio abbreviato – Pena diminuita della metà in caso di condanna per una contravvenzione – Effetti sostanziali della norma processuale – Applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (*Fattispecie nella quale la corte di appello, pur riqualificando ai sensi dell'art. 712 c.p. la condotta - commessa anteriormente alla riforma della legge 103/2017 – originariamente contestata a titolo di ricettazione, operava una riduzione della pena nella misura pari ad un terzo. La Corte, in applicazione del suddetto principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena*).

Sez. VI, sent. 20 luglio-14 settembre 2021, n. 33963, Pres. Fidelbo, Rel. Criscuolo.

Giudizio immediato - Presupposti per l'accesso al rito speciale - Controllo sulla loro sussistenza - Competenza - Giudice per le indagini preliminari.

L'eventuale tardività della richiesta di giudizio immediato può essere rilevata solo dal giudice per le indagini preliminari, cui è rimesso il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso al rito speciale e, in primo luogo, il rispetto dei termini fissati dalla legge per l'espletamento di indagini complete ed esaustive, consolidanti l'evidenza probatoria, che rende superflua la celebrazione dell'udienza preliminare. La non sindacabilità da parte del giudice del dibattimento dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato non determina alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, dovendosi ritenere non rilevante un'eventuale erronea valutazione espressa sul punto dal giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensivi.

Sez. III sent. 30 giugno 2021 – 5 agosto 2021 n. 30682, Pres. Ramacci, Rel. Liberati.

Impugnazioni – Pena – Possibilità di chiedere la conversione della stessa per la prima volta in appello - Ammissibilità.

La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, *ex art. 53* della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado.

Sez. I, sent. 31 agosto 2021 – 16 luglio 2021 n. 32505, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Impugnazioni – Restituzione nel termine per impugnare – Omessa impugnazione da parte del difensore di fiducia – Caso fortuito o forza maggiore – Insussistenza.

Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (*Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente sottolineato che l'imputato era assistito dal difensore di fiducia, sia in primo grado che nel giudizio di appello, dovendosi quindi ritenere che egli conosceva con certezza la sentenza che era stata emessa; del resto, l'assistenza da parte di un difensore di fiducia fornisce certezza in ordine*

alla conoscenza da parte dell'imputato dell'esito del giudizio anche in forza dell'art. 157 co. 8 bis c.p.p. che prevede che le notifiche all'imputato successive alla prima siano eseguite presso lo studio del difensore di fiducia sul presupposto del mantenimento del rapporto professionale tra legale e cliente).

Sez. III sent. 25 maggio 2021 – 3 agosto 2021 n. 30296, Pres. Marini, Rel. Di Nicola.

Misure cautelari reali – Impugnazioni – Riesame – Produzione di elaborati tecnici di parte - Valutazione.

In sede di impugnazioni *de libertate*, il tribunale cautelare deve valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, eventualmente presentata, e deve indicare, sia pure sommariamente, la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, che è incompatibile con l'incidente cautelare, non potendo, per il resto, pretermettere l'esame di elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento ai quali, sussistendo un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri atti di polizia giudiziaria quanto il solo generico richiamo a consulenze della difesa.

Sez. III sent. 27 aprile 2021 – 10 agosto 2021 n. 31369, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.

Misure cautelari reali – Sequestro – Reato commesso nell'interesse della impresa – Oggetto del provvedimento cautelare.

Nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse di un'impresa dal suo legale rappresentante, il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità della società e non già quelle in possesso del legale rappresentante, e che neppure il compenso elargito dalla società a quest'ultimo può essere ritenuto profitto del reato, salvo non venga provata una situazione di osmosi economica tra persona giuridica e persona fisica che la rappresenta, in cui la prima è un mero schermo formale grazie al quale la seconda agisce come effettivo titolare dei beni della medesima.

Sez. VI, sent. 1° luglio-13 settembre 2021, n. 33945, Pres. Bricchetti, Rel. Tripicciono.

Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Custodia cautelare in carcere - Casi di esclusione - Assoluta impossibilità di dare assistenza alla prole - Integrazione della condizione

di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. - Ipotesi - Mero impegno lavorativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio. Il mero impegno lavorativo, che impedisca alla madre di accudire personalmente il figlio per tutto il corso della giornata, non integra, dunque, la condizione di "assoluta impossibilità" richiesta dalla norma in esame, trattandosi di un impegno che, di per sé, non è incompatibile - anche a prescindere dalla condizione di detenzione dell'altro genitore - con le esigenze di cura del figlio minore, potendosi fare ricorso ad ausili esterni, anche connessi ai servizi territoriali, per provvedere alle relative incombenze materiali.

[Sez. V sent. 31 maggio 2021 – 13 agosto 2021 n. 31693, Pres. Sabeone, Rel. De Marzo.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo - *Fumus commissi delicti* – Requisiti.

Il *fumus commissi delicti* per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato.

[Sez. II sent. 23 giugno 2021 – 9 settembre 2021 n. 33532 Pres. Rago, Rel. Verga.](#)

Misure cautelari personali – Richiesta di modifica o revoca della misura da parte di un collaboratore di giustizia – Mancata acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia – Nullità a regime intermedio.

Nei procedimenti relativi alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità a regime intermedio, la previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia, prescritto dall'art. 16 *octies* d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203/91, al fine di accertare l'attualità della pericolosità sociale (persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso) e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore; l'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia può avvenire anche in sede di appello cautelare (*Fattispecie nella quale, nonostante l'eccezione tempestivamente avanzata con i motivi di appello cautelare, il tribunale per il riesame decideva*

sull'impugnazione proposta, rigettandola, in mancanza del parere del procuratore nazionale antimafia. La Corte, in applicazione del suddetto principio enunciato, ha disposto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale per il riesame competente per nuovo esame).

Sez. III sent. 20 aprile 2021 – 3 agosto 2021 n. 30289, Pres. Aceto, Rel. Di Stasi.

Patteggiamento – Applicazione di misura di sicurezza in assenza di accordo delle parti – Espulsione dello straniero - Obbligo di motivazione – Ricorso in cassazione.

In tema di patteggiamento, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto dell'art. 448, comma 2, c.p.p. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, *ex art.* 606, comma 1, c.p.p. In caso di applicazione della misura di sicurezza personale dell' espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve quindi effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.

Sez. V sent. 2 luglio 2021 – 13 settembre 2021 n. 33864, Pres. Sabeone, Rel. De Marzo.

Patteggiamento – Sospensione condizionale della pena – Impossibilità per il giudice di alterare il contenuto dell'accordo.

In tema di patteggiamento, il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione.

Sez. III sent. 29 aprile 2021 – 6 settembre 2021 n. 32866, Pres. Di Nicola, Rel. Andronio.

Prove – Inutilizzabilità – Possibilità di eccepirla in sede di legittimità per la prima volta.

Il vizio di inutilizzabilità delle prove può essere dedotto dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione o rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.: al riguardo, se è vero che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati

di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, è parimenti vero che, qualora la rilevanza della prova sia stata adeguatamente prospettata dalla parte ovvero emerga in modo chiaro dalla sentenza impugnata, il giudice di legittimità è tenuto a valutarne anche d'ufficio l'inutilizzabilità.

Sez. III sent. 20 luglio 2021 – 10 agosto 2021 n. 31364, Pres. Andreatta, Rel. Gai.

Ricorso per cassazione – Presentazione di un unico motivo con il quale si deduce l'omessa dichiarazione di estinzione del reato – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.

Sez. I, sent. 10 agosto 2021 – 14 luglio 2021 n. 31416, Pres. Iasillo, Rel. Cairo.

Ricorso per cassazione in materia cautelare – Limiti alla deducibilità dei vizi del provvedimento in sede di legittimità.

In materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; inoltre, la denuncia di inesistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (*Pertanto, puntualizza la Corte, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché "sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico).*

Sez. IV, sentenza 2 luglio – 16 settembre 2021 n. 34362 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.

Riparazione per l'ingiusta detenzione – Termini – Art. 315 c.p.p. - Sospensione termini periodo feriale – Applicabilità.

Al termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p., entro il quale la domanda deve essere proposta, deve essere attribuita natura processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare processuali, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti, previsti a pena di decadenza.

Sez. V sent. 5 luglio 2021 – 2 settembre 2021 n. 32761, Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli.

Sequestro probatorio – Apprensione di una massa di dati informatici – Illegittimità.

È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione.

Sez. IV, sentenza 15 luglio – 7 settembre 2021 n. 32981 – Pres. Ciampi – Rel. Nardin.

Sospensione procedimento con messa alla prova – Richiesta *ex art. 464 ter* c.p.p.– Revoca istanza da parte del Giudice – Regressione fase indagini – Abnormità.

L'imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464 *ter*, c. 3, c.p.p. ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale di quella prevista dall'art. 405 c.p.p.; pertanto laddove il giudice revochi l'ordinanza di messa alla prova ammessa nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell'art. 464-*octies*, c. 4, c.p.p., che il procedimento riprenda dal momento in cui era rimasto sospeso, non potendo regredire ad una fase antecedente con restituzione degli atti all'organo dell'accusa il quale ha già esercitato l'azione penale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. III sent. 27 maggio 2021 – 6 settembre 2021 n. 32890, Pres. Di Nicola, Rel. Galterio.

Esecuzione – Applicazione della continuazione – Onere di prova a carico del richiedente – Indicazione dei soli estremi della sentenza.

L'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto, come reiteratamente affermato da questa Corte in tema di continuazione, non necessariamente con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla previsione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., che espressamente riguarda l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione.

Sez. I, sent. 2 agosto 2021 – 14 luglio 2021 n. 30124, Pres. Iasillo, Rel. Magi.

Esecuzione – Domanda di revoca della confisca disposta nella fase di merito – Impugnazione – Opposizione ex art. 667 co. 4 c.p.p.

Avverso la decisione emessa in sede esecutiva in tema di confisca (anche nella ipotesi di avvenuta trattazione in contraddittorio della domanda) è previsto il particolare rimedio della opposizione che assicura una doppia valutazione di merito e non il ricorso per cassazione.

Sez. I, sent. 31 agosto 2021 – 16 luglio 2021 n. 32506, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Esecuzione delle pene detentive – Ordine di esecuzione e decreto di sospensione – Verifica da parte del pubblico ministero dei soli presupposti formali legittimanti la sospensione – Sussistenza.

L'art. 656 co. 9 c.p.p. effettua un rinvio formale ai delitti di cui all'art. 4 *bis* legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario al fine di determinare per quali di essi non è possibile la sospensione dell'esecuzione in forza del quinto comma della stessa norma: di conseguenza, la sottoposizione del condannato, a favore del quale sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609 *bis* ultimo c.p., all'osservazione collegiale della durata di un anno ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione è, in verità, questione demandata alla magistratura di sorveglianza ma non rileva per il provvedimento di esecuzione della pena da parte del pubblico ministero che deve limitarsi a verificare che la condanna sia stata pronunciata per uno dei delitti di cui all'art. 4 *bis* o.p. (*Precisa la Corte in sentenza che il pubblico ministero non ha l'onere di verificare la concedibilità o meno delle misure, ma, al contrario, è tenuto, senza alcuna discrezionalità, a sospendere o meno l'esecuzione della pena contestualmente all'emissione dell'ordine sulla base di un elenco di reati indicati dal legislatore come non legittimanti la sospensione*).

Sez. I, sent. 10 agosto 2021 – 14 luglio 2021 n. 31414, Pres. Iasillo, Rel. Cairo.

Sorveglianza – Criteri funzionali alla individuazione della competenza.

La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata, in generale, dall'art. 677 c.p.p. in omaggio al principio di semplificazione nella individuazione del giudice chiamato a decidere fondato sul *locus custodiae* ovvero il *locus domicilii*. Una volta instaurata la procedura, in virtù del principio di *perpetuatio iurisdictionis*, la competenza del giudice non può subire variazioni, neppure se l'interessato viene rimesso in libertà o in caso di trasferimento presso altro istituto.

Sez. I, sent. 10 agosto 2021 – 14 luglio 2021 n. 31414, Pres. Iasillo, Rel. Cairo.

Sorveglianza – Misure alternativa al carcere – Affidamento in prova per fini terapeutici – Pericolosità del condannato – Esclusione.

L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa (*Fattispecie rispetto alla quale la Corte ha giudicato immune da vizi la motivazione del giudice a quo circa l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione al reinserimento sociale in quanto il processo di revisione critica rispetto alla gravità dei fatti non era stato ancora maturato per la concessione una misura alternativa, sia pur con finalità terapeutiche*).

Sez. I, sent. 10 settembre 2021 – 14 luglio 2021 n. 33742, Pres. Iasillo, Rel. Magi.

Sorveglianza – Permesso di necessità – Reclamo – Poteri e doveri istruttori della Autorità Giudiziaria.

La natura di impugnazione nel merito del reclamo in tema di sorveglianza comporta l'attribuzione al tribunale dei poteri cognitivi e valutativi sulla situazione dedotta ed è, pertanto, tenuto a servirsi delle sopravvenienze documentali, esercitando se del caso i poteri *ex officio* di verifica (*Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva respinto il reclamo introdotto dal detenuto in tema di permesso di necessità censurando l'affermazione secondo la quale il controllo del tribunale si realizza in termini di 'legittimità' del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, non potendosi ampliare la cognizione ad elementi sopravvenuti anche rispetto ad una domanda non supportata da allegazioni sufficienti*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 12 luglio 2021 – 13 agosto 2021 n. 31697, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo.

Misure di prevenzione – Giudizio di pericolosità generica – Requisiti.

In tema di misure di prevenzione, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. III sent. 29 aprile 2021 – 6 settembre 2021 n. 32885, Pres. Di Nicola, Rel. Macri.

Responsabilità da reato degli enti – Sanzioni interdittive – Natura – Rilevanza ai fini del patteggiamento.

In tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie", per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo.